



CITTA' DI CAMPODARSEGO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI ECONOMICI
ALLE PERSONE
IN CONDIZIONI DISAGIATE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/07/2016

ART.1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso ai contributi e benefici di carattere assistenziale, ovvero le prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà come definite dall'art. 128 del D.lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15/03/1997, n. 59, in conformità con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, e della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

La concessione dei contributi è da intendersi nell'ottica del sistema integrato dei Servizi Sociali che persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone sostenendole al fine di superare le situazioni di bisogno e difficoltà, nonché, in attuazione del principio di sussidiarietà, in collaborazione con il privato sociale, le organizzazioni di volontariato, i servizi sociali delegati e gli Enti del territorio con finalità sociale. La concessione di benefici assistenziali deve intendersi dunque come uno dei molteplici elementi che costituiscono la rete dei Servizi Sociali promossa dall'Ente; lo strumento per la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate è l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) così come definito e regolato dal DPCM del 5 dicembre 2012 n. 159 ("Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente").

La concessione dei contributi assistenziali è soggetta, oltre ai presupposti, ai limiti e alle condizioni previste dal presente regolamento, anche ai vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio; per tale ragione la Giunta comunale definisce ogni anno nel Piano Esecutivo di gestione un budget per gli interventi assistenziali; la Giunta, altresì, ha la facoltà di definire ogni anno bandi per particolari finalità assistenziali, destinando specifici finanziamenti.

ART. 2 – FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

L'assistenza economica si prefigge di favorire il superamento di situazioni di bisogno e il contrasto alla marginalità sociale, nel caso in cui le condizioni economiche delle famiglie o dei singoli siano tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, come disciplinato dal seguente art. 3.

L'integrazione del reddito dell'intervento assistenziale deve considerarsi un supporto alle difficoltà all'interno di specifici progetti di recupero e reintegrazione sociale, che devono avere la finalità di stimolare l'autosufficienza dei soggetti.

Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento costituiscono integrazione del più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi sociali, in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

ART. 3 – REQUISITI PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI

Per accedere agli interventi assistenziali disciplinati dal presente regolamento sono necessari i seguenti requisiti:

a. residenza nel Comune di Campodarsego al momento della presentazione della domanda, fatte salve eccezioni stabilite dalla legge;

- b. hanno diritto agli interventi assistenziali di cui al presente regolamento i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti all'unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, in regola con la normativa vigente;
- c. disagio socio-economico, da valutare come definito dall'art. 4;
- d. disponibilità del richiedente a concordare un Piano di Assistenza Individualizzato, come definito dall'art. 5 e valutata la tipologia del contributo economico.

ART. 4 – VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA

L'Assistente sociale fornisce in primo luogo un servizio di ascolto e di informazioni sui servizi e sulle risorse del territorio che potrebbero essere utili al cittadino e sulle relative modalità di accesso.

La valutazione della situazione economica è fondamentale per l'accesso ai benefici economici. Tale valutazione è basata sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), disciplinato dalla normativa vigente;

La Giunta Comunale determina annualmente la soglia ISEE di accesso agli interventi assistenziali con specifica deliberazione, in ragione dell'analisi della situazione sociale del territorio e del bilancio dell'Ente; nel caso il parametro non venga modificato, resta in vigore l'ultimo deliberato;

In via straordinaria, l'Assistente Sociale può proporre un contributo assistenziale anche per persone o famiglie con ISEE che supera la detta soglia; in tale caso nella richiesta di contributo e nel Progetto Assistenziale Individualizzato, come definiti nei successivi articoli, deve essere specificatamente motivata tale scelta. L'ISEE corrente avrà validità, secondo quanto stabilito dalla normativa al momento della richiesta del contributo;

Accanto all'ISEE sono previsti ulteriori criteri di valutazione della richiesta di contributo economico, quali eventuali redditi e benefici percepiti dall'interessato non soggetti a denuncia ai fini fiscali e non considerati nel calcolo dell'ISEE; sono da valutare anche la rete familiare, la situazione lavorativa e/o reddituale al momento della richiesta e le eventuali alienazioni e/o donazioni di beni immobili effettuate dal richiedente nei dieci anni precedenti;

L'Assistente Sociale, ove ricorra il caso, attiva un'istruttoria al fine di giungere alla presa in carico e alla definizione di un Progetto Assistenziale Individualizzato con contestuale proposta di contributo assistenziale, tranne per i casi di contributo urgente, definito all'art. 6, comma 3, punto a). Su valutazione dell'Assistente Sociale possono essere previste anche visite domiciliari.

Il Comune può promuovere la partecipazione, nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, degli organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.

ART. 5 – PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO

Elementi fondamentali del percorso assistenziale sono la personalizzazione degli interventi e la presa in carico dell'individuo attraverso un progetto condiviso;

Nel Progetto Assistenziale Individualizzato sono analizzati i bisogni segnalati dal richiedente e quelli rilevati dall'Assistente Sociale responsabile del caso o da altri servizi; sono definiti, inoltre, i contributi economici necessari, gli obiettivi e le risorse attivabili nella rete familiare e relazionale del soggetto, quelli fruibili nel privato sociale presente nel territorio e quelli attivati da enti pubblici.

Elementi essenziali del Progetto Assistenziale Individualizzato sono gli obiettivi da raggiungere, la tempistica prevista e la verifica degli stessi;

Nell'elaborazione del progetto è imprescindibile la condivisione degli obiettivi e dei contenuti con la persona assistita e, se necessario, i suoi familiari ed eventuali soggetti referenti di altri servizi pubblici o privati coinvolti;

Ai beneficiari di interventi economici assistenziali, nell'ambito della stesura del Progetto Assistenziale Individualizzato, potrà essere richiesta la disponibilità a svolgere un'attività di utilità sociale in favore del Comune e quindi della collettività. Obiettivo principale dell'attività è quello di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo e salvaguardare la dignità dei beneficiari, offrendo loro la possibilità di contraccambiare attraverso lo svolgimento di attività che sono riconosciute di rilievo e valore per i componenti della società. La realizzazione delle attività in favore del Comune non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di attività prestata nell'ambito del Progetto Assistenziale Individualizzato. E' fatto comunque obbligo al Comune di provvedere all'attivazione dell'assicurazione contro gli infortuni. I richiedenti interventi economici assistenziali attestano la disponibilità ad aderire ad attività di utilità sociale senza alcun compenso e/o contributo aggiuntivo a carico del Comune. L'attività di utilità sociale può essere svolta a beneficio delle associazioni di volontariato presenti nel territorio comunale e previo accordo con le stesse. La ingiustificata mancata dichiarazione di disponibilità è valutata in sede di esame della domanda e può incidere sulla determinazione dei tempi di accoglimento (ordine di priorità) e sulla misura dell'intervento. La ingiustificata mancata realizzazione del progetto di utilità sociale come sopra descritto, sarà valutata ai fini della riduzione o revoca del beneficio concesso.

ART. 6 – TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO ECONOMICO

Il contributo economico è un intervento assistenziale con carattere di temporaneità atto a contribuire all'autonomia della persona o a far fronte a situazioni di emergenza;

Le tipologie di contributo economico che possono essere assegnate sono le seguenti:

- a) contributo economico a integrazione del reddito familiare;
- b) contributi economici per alloggio, in particolare per far fronte alle spese di affitto e/o di utenze;
- c) contributi e integrazioni a rette per l'accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali; nel caso di strutture per minori sarà valutato lo specifico ISEE per prestazioni rivolte a minorenni; nel caso di strutture per anziani a ciclo continuativo sarà valutato non solo lo specifico ISEE per prestazioni sanitarie a ciclo residenziale ma anche ulteriori criteri di cui ai punti successivi:
 - ▶ il Comune, sia in caso di copertura dell'intera retta che in caso di contribuzione parziale alla stessa, non assume mai l'obbligo nei confronti della struttura ma riconosce il contributo all'interessato con vincolo di pagamento e versamento diretto, per conto del beneficiario, alla struttura di inserimento; l'impegno alla contribuzione è assunto con validità annuale, rinnovabile su domanda dell'Amministratore di sostegno/tutore del beneficiario, accompagnata dalla rappresentazione aggiornata delle condizioni economiche dello stesso, da cui ne può conseguire la revisione della misura del contributo, se risulta la sopravvenienza di disponibilità economiche;
 - ▶ in caso di presenza di familiari conviventi e/o soggetti tenuti agli alimenti secondo la disciplina civilistica, la partecipazione del comune alla retta presuppone che venga data dimostrazione che l'interessato o l'amministratore di sostegno o il tutore abbiano preventivamente promosso un tentativo di far intervenire i familiari tenuti agli alimenti non conteggiati nella determinazione dell'ISEE o di aver intentato una causa per gli alimenti;
 - ▶ in via generale, l'intervento comunale presuppone che la destinazione di eventuali redditi, patrimoni mobiliari e immobiliari, sia finalizzata al pagamento della retta da parte

dell'amministratore di sostegno/tutore che cura gli interessi economici delle persone ricoverate; in presenza di patrimonio immobiliare, il Comune potrà farsi carico dell'integrazione della retta di ricovero a fronte dell'acquisizione dello stesso, tramite alienazione del bene;

d) altri contributi definiti nella Tabella 1 allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 8 marzo 2013 (G.U. n. 149/13);

e) tutte le suddette tipologie di contributi vengono proposti dall'Assistente Sociale all'interno dell'eventuale Progetto Assistenziale Individualizzato, concessi con deliberazione di Giunta Comunale e infine liquidati con determinazione del Responsabile di Servizio. Possono essere erogati in un'unica soluzione o in più soluzioni a seconda degli obiettivi del Progetto Assistenziale Individualizzato.

Potranno essere inoltre assegnati i seguenti contributi:

- a) contributo urgente: è previsto per una situazione di emergenza; si definisce tale una situazione non prevedibile e non programmabile. Questa tipologia di contributo può essere erogata soltanto una volta nell'anno solare per nucleo familiare per un importo massimo totale di € 500,00. Non necessita, vista la situazione di emergenza della quale ha origine il provvedimento, la stesura del Progetto Assistenziale Individualizzato; il contributo viene liquidato con determinazione del Responsabile di Servizio su indicazione dell'Assistente Sociale e disposizioni dell'Assessore ai Servizi Sociali o del Sindaco.
- b) contributi legati a specifici bandi che la Giunta Comunale ogni anno ha la facoltà di indire per particolari necessità sociali delle persone e delle famiglie residenti; termini di accesso, soglie ISEE, ulteriori criteri di selezione, specifiche procedure saranno di volta in volta definiti dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle peculiari finalità sociali del bando.

ART. 7 – PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI

Per avviare una richiesta di contributo assistenziale, il cittadino deve accedere allo sportello dell'Assistente Sociale, accesso che sarà registrato; per le persone disabili o con problemi di salute che ne impediscano l'accesso allo sportello, saranno concordate modalità per un colloquio o per una visita domiciliare; restano salve le possibilità di delega previste dalla normativa vigente.

Nel caso ricorrano i requisiti per l'accesso al contributo assistenziale, l'Assistente Sociale apre un'istruttoria per la valutazione della richiesta, ai sensi dell'art. 4.

Le richieste dei cittadini vanno compilate su apposito modello predisposto dagli uffici e sottoscritto dall'interessato e dall'Assistente Sociale, che attesta l'accesso allo sportello, unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione del caso, oltre alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del permesso di soggiorno nel caso di cittadini non comunitari.

L'Assistente Sociale trasmette all'Ufficio Servizi sociali la relazione del caso, unitamente all'eventuale Progetto Assistenziale Individualizzato e alla proposta di contributo, al fine della concessione da parte della Giunta Comunale; quest'ultima ha facoltà di rideterminare il contributo in base alle risorse di bilancio o, per particolari casi, di rinviare o di negare l'assegnazione del contributo in base alle risorse di bilancio motivandone espressamente le cause nel provvedimento; la concessione, o l'eventuale rinvio o diniego, deve avvenire entro 45 gg dalla trasmissione di tutta la documentazione necessaria da parte dell'Assistente Sociale; l'eventuale richiesta di integrazioni da parte degli uffici sospende il suddetto termine fino all'acquisizione dell'integrazione richiesta.

Costituiscono cause di esclusione o di parziale esclusione delle domande:

- la presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di soggetti in età lavorativa che non lavorano e non sono iscritti al centro per l'impiego, in assenza di impedimenti psico/fisici accertati; è

giustificata l'astensione del lavoro, limitatamente ad un componente del nucleo familiare, in presenza di minori di anni 14;

- la dichiarazione di un reddito annuo inferiore all'assegno sociale, in assenza di motivazioni adeguate;

- nei casi di obiettiva incongruenza tra stile di vita del nucleo e redditi e/o patrimonio dichiarato e, in particolare, a fronte di:

■ reddito pari a zero

■ redditi di importo inferiore al canone di locazione in assenza di morosità

■ redditi di importo inferiore alla rata annua mutuo per acquisto o costruzione dell'immobile ad uso abitativo, in assenza di morosità

■ se non vengono fornite adeguate motivazioni giustificative in ordine ai mezzi di sostentamento.

Nel caso in cui i mezzi di sostentamento vengano indicati vanno rapportati ai bisogni del richiedente la prestazione e del suo nucleo familiare al fine di definire l'eventuale quota reale del bisogno.

In caso il contributo sia legato a specifici pagamenti, sarà richiesto al beneficiario di trasmettere copia dei versamenti effettuati in relazione alla somma concessa.

Tenuto conto delle risorse disponibili, la Giunta Comunale potrà considerare elementi prioritari per la concessione dei contributi la presenza nei nuclei familiari di minori o di persone incapaci a provvedere a se stesse per inabilità fisiche o psichiche la cui rete familiare sia assente o inadeguata.

Nel caso di contributi assistenziali definiti da specifici bandi, termini di accesso e procedure saranno di volta in volta definiti dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera b).

I contributi sono liquidati con determinazione del Responsabile di Servizio, il quale ne darà comunicazione al richiedente, unitamente a eventuali prescrizioni disposte dalla Giunta Comunale o dall'Assistente Sociale.

Il contributo, quando necessario e secondo le indicazioni dell'Assistente Sociale, potrà essere liquidato previo accordo con gli interessati:

• con quietanza intestata direttamente all'eventuale soggetto creditore;

• a persona diversa da chi ha presentato la domanda, individuando la persona o l'ente che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione non conforme del contributo economico.

ART. 8 – RAPPORTI CON IL CITTADINO

I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza delle procedure, dell'efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza. Gli utenti del servizio devono altresì essere informati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di trattamento dei dati personali" relativamente alla finalità e modalità del trattamento dei dati personali;

Il beneficiario dei contributi assistenziali partecipa alla programmazione del Progetto Assistenziale Individualizzato al fine di individuare le soluzioni più adeguate e sarà reso edotto che sarà valutato secondo dei parametri come la partecipazione attiva al progetto, la puntualità, il rispetto degli strumenti di lavoro.

ART. 9 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Gli obblighi cui devono attenersi i soggetti destinatari dei contributi previsti dal presente regolamento, pena l'inammissibilità della domanda o l'esclusione da ulteriori contributi, sono i seguenti:

- a) accettare le visite domiciliari che l'Assistente Sociale riterrà di dover disporre per la migliore verifica della situazione socio - familiare;
- b) rispettare gli impegni assunti nel programma messo a punto dall'Assistente Sociale con il Progetto Assistenziale Individualizzato;
- c) trasmettere la documentazione richiesta per la stesura del Progetto Assistenziale Individualizzato;
- d) trasmettere copia della documentazione relativa al pagamento delle spese oggetto di contributo.

ART. 10 - CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Le persone e i nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati nel Regolamento, sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico. Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente a quanto previsto dall'art. 4), con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli.

Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione. Le verifiche verranno effettuate dall'Ufficio Servizi sociali.

ART. 11 - AZIONI DI RIVALSA PER CONTRIBUTI PERCEPITI INDEBITAMENTE

I cittadini che hanno usufruito indebitamente di interventi economici dell'Amministrazione sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito indebitamente, salve le conseguenze penali previste dall'art. 496 C.P. nel caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di documenti falsi. L'interessato perderà il diritto alla prestazione.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla ripubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Comunale.